UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)
Tel. 0386 61101 Fax. 0386 960476
email: mnic82200r@istruzione.it - info@icsermide.it
email certificata: mnic82200r@pec.istruzione.it
sito web : www.icsermide.it – cod. fisc.: 93034840202

Sermide e Felonica, 3 settembre 2018

- **AI DOCENTI dell'I.C.**
- **Al DSGA e Collaboratori Scolastici**

Circolare interna n.2

Oggetto: vigilanza alunni (docenti e coll. scolastici sono invitati ad un'attenta lettura di tutti i punti)

Con la presente comunicazione si ricorda:

- **Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi dal momento iniziale dell'affidamento da parte della famiglia a quello dell'uscita ossia fino al subentro dei genitori, di persone da essi incaricate o dei servizi di trasporto.** Per ricorrente giurisprudenza l'obbligo della sorveglianza si protrae per ***tutto il tempo dell'affidamento*** dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità della P.A., ai sensi degli **artt. 2043-2048 C.C**., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, con la precisazione che l'obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

- A tale proposito l'art. 27, comma 5 CCNL Scuola 2003, per assicurare la vigilanza sugli alunni, fa obbligo agli insegnanti di trovarsi **in servizio cinque minuti prima dell'inizio del turno di servizio e di assistere all'uscita degli alunni,** secondo le modalità specifiche del proprio plesso.

- **Il servizio di pre-scuola e post-scuola è organizzato nei vari plessi in relazione alle necessità di utilizzo dello scuolabus o dei mezzi pubblici di trasporto, nonché in rapporto a gravi e comprovate problematiche familiari.**

- I docenti di turno sono sempre impegnati in **una vigile sorveglianza** affinché siano evitate situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni ed episodi di sopraffazione e bullismo.

- Si raccomanda inoltre particolare attenzione alla **vigilanza nei momenti dell'intervallo (soprattutto nei bagni)** e nei **trasferimenti degli alunni all'interno degli edifici scolastici** per lo svolgimento delle attività didattiche e per le attività previste dal PTOF. In particolare si raccomanda di **favorirne il regolare deflusso attraverso**

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA

la formazione di apposite file all'interno dei plessi di maggiore complessità.

- I docenti possono lasciare la sezione, le aule, i laboratori, i saloni ricreativi solo in casi di necessità e per brevissimo tempo; in tale caso essi devono richiedere la presenza del collaboratore scolastico affinché garantisca la vigilanza. Bisogna assolutamente **evitare di affidare agli alunni incarichi che non sono di loro competenza**.
  Particolare attenzione deve essere riservata alla **vigilanza durante le uscite, a piedi o con mezzi di trasporto.**

La responsabilità per l'inosservanza dei suddetti obblighi è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

art. 2047 "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
art. 2048 "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…..) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".
Inoltre, secondo la **sentenza Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.**997 i "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via ***preventiva*** le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

- Per quanto sopra esposto il **dirigente chiede che i Collaboratori DS e i Referenti di plesso**, nominati già nel corso del primo CDU, predispongano adeguati turni di sorveglianza per coprire, con la maggiore scrupolosità possibile, oltre ai tempi sopra indicati, anche gli spazi più esposti a rischio (cortile - ingressi - saloni - bagni - aree mensa…).

- **L'art. 44 del CCNL '03,** al quale si rimanda**, prevede espressamente la funzione di sorveglianza anche per il personale ATA secondo i turni di servizio.**

N.B. Si rammenta inoltre che il D.L.vo n.150/09, in caso di infrazioni, fa obbligo al Dirigente Scolastico di applicare le norme in materia disciplinare.

Si confida nel senso di responsabilità di docenti e collaboratori scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Carla Sgarbi

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA